



*Amministrazione Comunale di Locri*

# REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO



*Amministrazione Comunale di Locri*

## INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Oggetto e modalità

Art. 3 – Elenco degli auto-compostatori

Art. 4 – Controlli, cancellazioni d'ufficio dall'elenco degli auto-compostatori

Art. 5 – Assegnazione delle compostiere in comodato gratuito

Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti

Art. 7 – Sconto sulla TARI

Art. 8 – Rinvio



*Amministrazione Comunale di Locri*

**Articolo 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento, disciplina i rapporti tra il Comune di Locri e le utenze che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di recupero in autonomia della frazione organica.

**Articolo 2 – Oggetto e modalità**

1. Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica (costituita da tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc.) in concime biologico: il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.
2. Il compostaggio domestico può essere effettuato con i seguenti sistemi:
  - a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
  - b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
  - c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno);
  - d) composter o compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.
3. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.



*Amministrazione Comunale di Locri*

**Articolo 3 – Elenco comunale degli auto-compostatori**

1. Presso l'ufficio tecnico del Comune è tenuto l'elenco degli auto-compostatori, che consiste nella lista degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.
2. Sono automaticamente iscritti, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, coloro che risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco degli auto-compostatori i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadini residenti o, in alternativa, non residenti nel Comune che siano iscritti nel ruolo per la tassa rifiuti;
  - b) i cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 2 del presente Regolamento.
4. L'iscrizione all'elenco avviene con la presentazione di domanda di iscrizione effettuata su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tecnico.
5. L'iscrizione all'elenco si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.
6. L'utente può richiedere la cancellazione dall'elenco tramite comunicazione scritta indirizzata all'ufficio tecnico.



*Amministrazione Comunale di Locri*

**Articolo 4 – Controlli, cancellazione d’ufficio dall’ elenco comunale degli auto-compostatori**

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli, con cadenza almeno annuale, presso la residenza o il domicilio degli iscritti all’elenco degli auto-compostatori ovvero nel luogo dove i medesimo hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Le verifiche saranno effettuate dalla Polizia Municipale.
3. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia della compostiera o di altro sistema di compostaggio domestico adottato.
4. Qualora il controllo accerti che l’utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all’utente medesimo è richiesto, con apposita comunicazione, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell’utente dall’elenco Comunale degli auto-compostatori.
5. La cancellazione d’ufficio, o su istanza di parte, comporta la perdita dello sconto sulla TARI, nonché per i comodatari l’onere di restituzione della compostiera al Comune secondo le modalità concordate con l’ufficio tecnico.

**Articolo 5 – Assegnazione delle compostiere in comodato gratuito**

1. Il Comune, al fine di incentivare la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare compostiere domestiche da assegnare in comodato gratuito.
2. Le utenze che ottengono in comodato gratuito l’uso di una compostiera di proprietà comunale ne divengono custodi e si impegnano:



*Amministrazione Comunale di Locri*

- a) a servirsi della compostiera con la dovuta diligenza, attendendosi alle regole basilari del compostaggio domestico ed a non destinare il bene a scopi differenti;
- b) a custodire e conservare la compostiera con diligenza e ad utilizzarla presso la propria abitazione od altro luogo adeguato in prossimità dell'abitazione (orto, vigneto, giardino, ecc.);
- c) ad assumersi ogni responsabilità verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso della compostiera;
- d) a restituire, nei casi previsti dal presente regolamento, il bene comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà;
- e) a consentire al Comune di visionare periodicamente l'andamento del compostaggio domestico e ad attuare i suggerimenti forniti.

4. All'atto della consegna della compostiera sarà cura del Comune consegnare idonea documentazione sulla corretta modalità di utilizzo di realizzazione del compostaggio domestico.

**Articolo 6 – Diritti e doveri degli aderenti**

1. I cittadini che scelgono di aderire al compostaggio domestico sono tenuti a recuperare in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti domestici ed assimilati nonché gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost ottenuto quale fertilizzante di piante, fiori, orto, ecc.
3. L'iscrizione all'elenco degli auto-compostatori e la verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio domestico, danno diritto ad uno sconto sulla TARI.



*Amministrazione Comunale di Locri*

4. Affinché il diritto alla riduzione della TARI possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi ai controlli necessari per la verifica nel rispetto del presente regolamento.
5. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito delle compostiere di proprietà comunale, sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della manutenzione e della conservazione o non corretto utilizzo, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi al corretto uso pena il ritiro del compostatore, la cancellazione dall'elenco comunale degli auto-compostatori e l'annullamento del diritto alla riduzione della TARI nonché il risarcimento dell'eventuale danno, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

**Articolo 7 – Riduzione della TARI**

L'entità della riduzione è decisa dall'Amministrazione Comunale e per la sua applicazione si fa rinvio al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Articolo 8 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in vigore.